

Cass. Pen., sez. V, 24 novembre 2016 (dep. 31 gennaio 2017), n. 4672  
– Pres. Settembrini – Est. Pistorelli

### **Delitti contro la persona – Diffamazione a mezzo stampa**

*L'indagine circa l'offensività del fatto attribuito alla persona offesa, mediante la pubblicazione di un articolo di giornale, non deve arrestarsi all'oggettiva natura del fatto divulgato, dovendo valutare attentamente le implicazioni che la sua divulgazione assume in ragione delle qualifiche soggettive della persona cui viene accostato, potendo così perdere la sua apparente neutralità. L'affermazione della responsabilità penale del direttore della testata giornalistica ex art. 57 c.p. necessita di una specifica motivazione in ordine alla rimproverabilità in concreto del mancato impedimento dell'evento, secondo le ordinarie regole di valutazione della colpa*

Dalle  
Corti

### **Il testo integrale della sentenza è accessibile sul sito della rivista**

## La “soggettivizzazione” del delitto di diffamazione a mezzo stampa e la responsabilità del direttore del giornale

### **1. Una breve premessa.**

La sentenza emessa dalla Corte di Cassazione si occupa, da una parte, del delitto di diffamazione commesso con il mezzo stampa<sup>1</sup> e, dall'altro, della responsabilità del direttore del giornale di cui all'art. 57 c.p.<sup>2</sup>.

Argomenti questi, connessi tra loro e connotati dalla medesima problematica che dottrina e giurisprudenza da sempre cercano di risolvere attuando un corretto bilanciamento tra i diritti costituzionalmente garantiti – da quello all'intangibilità del proprio onore e/o della propria reputazione, a quello della libera manifestazione del pensiero o ancora, con specifico riferimento alla responsabilità del direttore del giornale, della responsabilità penale per fatto proprio.

Si tratta, innanzitutto, di individuare correttamente il bene giuridico tutelato dalla incriminazione, con la crescente esigenza di contestualizzare – o meglio “soggettivizzare” – la

<sup>1</sup> Sulla diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per tutti, FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona*, volume – tomo I, Bologna, 2013; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, I, Padova, 2008, 242 ss.; PEZZELLA, *La diffamazione. Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nell'epoca delle chat e dei social forum*, Milano, 2016, 5 ss.

<sup>2</sup> Sulla responsabilità del direttore del giornale, per tutti, CARINGELLA, DELLA VALLE, DE PALMA, *Manuale di Diritto penale, Parte generale*, VI ed., Roma, 2016, 1108 ss.; GAROFOLI, *Manuale di Diritto penale, Parte generale*, X ed., Roma, 2014, 998 ss.; PEZZELLA, *La diffamazione. Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nell'epoca delle chat e dei social forum*, cit., 253 ss.;

rilevanza del fatto attribuito alla persona offesa, soprattutto in ragione delle qualifiche soggettive di quest'ultima.

E, in seconda battuta, ma non per questo di minor rilevanza, della necessità, relativamente alla responsabilità del direttore del giornale, di assicurare la concreta applicazione ed il rispetto dei principi costituzionali in materia di responsabilità penale, garantendo un effettivo accertamento in ordine alla violazione dei doveri di controllo ricadenti su di esso, eliminando il paventato rischio di "oggettivizzazione" della responsabilità in questione.

## 2. Il fatto, i motivi di ricorso e le argomentazioni della decisione.

Esaminando la vicenda storica, il caso in questione riguarda la pubblicazione, su di un noto quotidiano nazionale, di un articolo, asseritamente diffamatorio, nel quale veniva affermato che l'allora Presidente della Repubblica Argentina, mentre si trovava a Roma per partecipare ad un vertice della FAO, si sarebbe dedicato a costosi acquisti di beni di lusso in alcuni negozi ed altre attività fuoriuscenti da quelle attinenti al vertice in questione.

Gli imputati erano il soggetto che aveva redatto l'articolo, per il reato di diffamazione a mezzo stampa, nonché il direttore responsabile della testata giornalistica su cui venne pubblicato l'articolo, per il reato di omesso controllo ex art. 57 c.p.

I giudici di merito, di primo e secondo grado, hanno ritenuto che i fatti narrati nell'articolo di giornale, non fossero realmente avvenuti, considerando dunque l'addebito lesivo della reputazione della persona offesa.

Così sommariamente enunciata la vicenda storica, avverso la sentenza della Corte d'Appello hanno promosso ricorso in Cassazione entrambi gli imputati.

Per quanto di rilievo in tale sede, i motivi di ricorso attengono alla mancanza di idoneità offensiva dell'articolo incriminato, il quale non avrebbe contenuto apprezzamenti negativi sulla personalità della parte civile in grado di lederne la reputazione e rimanendo eventuali profili di lesione della sua immagine o della sua identità estranei all'ambito di tutela della norma incriminatrice, nonché, per quanto riguarda la responsabilità del direttore del giornale ex art. 57 c.p., essa sarebbe stata affermata in maniera "apodittica" ed in difetto dell'individuazione degli effettivi doveri di controllo cui sarebbe venuto meno e il cui adempimento avrebbe consentito di evitare la pubblicazione dell'articolo rivelando la falsità dei fatti ivi descritti.

Venendo alla pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione con la sentenza in commento, i Giudici di legittimità hanno ritenuto infondate le argomentazioni esposte con riferimento alla presunta inoffensività dell'articolo di giornale.

Richiamando alcuni precedenti in materia, la Cassazione ha inteso ribadire che oggetto di tutela del delitto di diffamazione è l'onore in senso oggettivo o esterno, ovvero il senso della dignità personale secondo il gruppo sociale e secondo il particolare contesto storico. Si tratta, in sostanza, della cosiddetta "concezione fattuale dell'onore" corrispondente all'opinione sociale del valore della persona offesa dal reato.

Ciò detto, i Giudici di legittimità precisano che i termini utilizzati o il concetto espresso mediante l'articolo devono essere oggettivamente idonei a ledere la reputazione del soggetto passivo. Per questo, la divulgazione di fatti non veritieri non determina necessariamente ed automaticamente tale lesione, visto che i fatti attribuiti possono comunque risultare indifferenti per l'integrità della reputazione della persona offesa.

Nonostante ciò, l'indagine da compiere in ordine a tale offensività non può limitarsi all'esame della oggettiva natura del fatto divulgato, ma, ed è questo il punto centrale, deve "spingersi" alle implicazioni che la divulgazione dell'articolo assume in ragione delle qualifiche soggettive della persona a cui viene accostato.

In base a tale necessità, nel caso di specie, la pubblicazione e quindi la divulgazione di una falsa condotta attribuita ad un Capo di Stato deve considerarsi "*oggettivamente insidiosa per l'integrità della reputazione*" di quest'ultimo, perdendo la sua apparente neutralità in ragione del ruolo istituzionale ricoperto.

Successivamente ed esclusa qualsiasi rilevanza delle esimenti del diritto di cronaca e di critica, entrambe pacificamente inconfigurabili stante la non veridicità del fatto narrato, relativamente alla responsabilità del direttore della testata giornalistica ex art. 57 c.p., invece, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le argomentazioni prospettate dall'imputato nel ricorso.

Infatti, ribadito che la responsabilità omissiva in questione debba inquadrarsi quale responsabilità a titolo di colpa e non oggettiva, i Giudici hanno statuito che sussiste uno specifico onere di motivazione in ordine all'effettiva rimproverabilità in concreto del mancato impedimento dell'evento del reato, secondo le ordinarie regole di valutazione della colpa.

Di conseguenza spetta al giudice di merito spiegare, con idonea e sufficiente motivazione, le ragioni in base alle quali ha ritenuto non idoneo il controllo posto in essere dal direttore del giornale con riferimento sia al contenuto dell'articolo pubblicato sia al comportamento tenuto dall'autore dello stesso.

Ritenendo che nel caso di specie tale spiegazione sia stata del tutto omessa, desumendo i Giudici di merito la colpa del direttore dalla mera pubblicazione dell'articolo diffamatorio, hanno ritenuto fondato il ricorso proposto da quest'ultimo.

### 3. Il delitto di diffamazione a mezzo stampa e l'oggetto di tutela.

Esaminata sommariamente la vicenda storica e descritta sinteticamente la decisione assunta dalla Corte di Cassazione con la sentenza in commento, conviene soffermare l'attenzione sulle peculiarità, da una parte, del delitto di diffamazione a mezzo stampa e, dall'altra, della responsabilità del direttore del giornale ex art. 57 c.p.

Riguardo al primo, l'art. 595 c.p., sotto la rubrica "*diffamazione*", punisce con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino ad euro 1.032 la condotta di "*chiunque [...], comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione*".

Guardando brevemente alle connotazioni ed agli elementi essenziali di tale incriminazione, si tratta di un reato comune, per il cui perfezionamento è richiesta l'assenza

dell'offeso o, più correttamente, l'impossibilità da parte di quest'ultimo di percepire fisicamente l'offesa. Necessaria è, altresì, la comunicazione con più persone che – per opinione comune – devono essere almeno due, non eventuali concorrenti e non comprendenti la persona offesa.

L'evento consiste non solo nella percezione materiale dell'offesa ma, altresì, nella comprensione della stessa da parte delle due o più persone.

Trattasi di reato doloso e l'oggettività giuridica tutelata, come ribadito anche nella sentenza in commento, è l'onore in senso oggettivo o esterno, ovvero il senso della dignità personale secondo il gruppo sociale e secondo il particolare contesto storico.

Concentrando l'attenzione sulla diffamazione commessa con il mezzo della stampa, essa è prevista dal comma 3 dell'art. 595 c.p. quale circostanza aggravante speciale.

La *ratio* di tale aggravamento sanzionatorio è, evidentemente, da rinvenire nella maggior potenzialità offensiva del mezzo di pubblicità destinato alla divulgazione rispetto, invece, a quella riconducibile al mezzo privato di comunicazione; e ciò sia con riferimento allo spazio, sia al tempo ed, in ogni caso, al suo maggior potere di persuasione<sup>3</sup>.

Ed è proprio in riferimento a tale specificità che assume particolare rilievo quanto statuito in tale occasione dalla Corte di Cassazione in ordine all'oggettività giuridica tutelata ed alla necessaria indagine che i giudici di merito devono compiere.

L'esigenza di non arrestare l'indagine, circa l'offensività, all'esame della oggettiva natura del fatto divulgato, imponendo, dunque, di esaminare e tenere in debita considerazione le implicazioni che la pubblicazione dell'articolo assume in ragione delle qualifiche soggettive della persona a cui viene accostato, è esigenza che assume centralità proprio in relazione al reato di diffamazione commesso con l'utilizzo del mezzo della stampa, essendo questa, nella maggior parte dei casi, utilizzata riguardo a soggetti con determinate qualifiche soggettive, avendo la stessa una maggior potenzialità divulgativa e conseguentemente lesiva.

Dunque, un fatto che potrebbe considerarsi del tutto "neutrale" se inerente a persona comune o non avente alcuna particolare qualifica soggettiva, può, in riferimento a casi come quello di specie, perdere tale neutralità, proprio in ragione di dette qualifiche soggettive della persona offesa.

Tanto che, già in precedenti occasioni ed, in realtà sin dal 1995<sup>4</sup>, i giudici di legittimità hanno da sempre sottolineato che: *"In tema di tutela penale dell'onore, per accertare se l'espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 594 c.p., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale, rap-*

<sup>3</sup> In tal senso, per tutti, MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, I, cit., 242 ss.

<sup>4</sup> Cass. pen., sez. V, 28 febbraio 1995 (dep. 24 marzo 1995), n. 3247, nella quale si specificò che *"Particolare delicatezza presenta poi il problema di interpretazione allorché il fatto, come nella specie, non abbia aggredito il patrimonio minimo della personalità, cioè gli attributi comuni ed essenziali di ogni persona, senza distinzioni di cultura, livello sociale, grado di civiltà, etc., ma sia rivolto contro una sfera superiore di dignità. In tal caso è necessario appunto stabilire se per l'opinione comune, tenuto conto della condizione individuale e sociale di chi si ritenga offeso, nel fatto sia ravvisata la potenzialità di nuocere a più alti requisiti concorrenti a formare la reputazione"*.

*portandosi alle personalità dell'offeso e dell'offensore, al contesto in cui l'espressione viene pronunciata ed alla coscienza sociale*"<sup>5</sup>.

Evidente la centralità che, in ogni caso, assume la pronuncia in questione grazie alla peculiarità del caso sottoposto all'attenzione della Corte, che le ha consentito di specificare con maggior precisione l'indagine e le opportune valutazioni che i giudici di merito devono effettuare nel caso in cui la persona offesa ricopra una determinata carica pubblica.

#### 4. La responsabilità del direttore del giornale. Il necessario rispetto dei principi costituzionali vigenti in materia.

Passando invece ad esaminare la diversa ed altra questione affrontata dai Giudici di legittimità nella sentenza in commento, ovvero quella inerente la responsabilità del direttore della testata giornalistica, l'attuale art. 57 c.p., rubricato "*Reati commessi con il mezzo della stampa periodica*" prevede che: "*Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo*".

Tale formulazione è il risultato di varie modifiche legislative intervenute successivamente all'entrata in vigore del codice penale del 1930, delle quali è indispensabile dar conto al fine di comprendere le problematiche sottese a detta responsabilità ed al necessario rispetto dei principi costituzionali in materia di responsabilità penale<sup>6</sup>.

La versione originaria dell'art. 57 c.p. disponeva che "[...] *qualora si tratti di stampa periodica, chi riveste la qualità di direttore o redattore responsabile risponde, per ciò solo, del reato commesso, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione* [...]".

Evidente, sulla base della clausola "*per ciò solo*", l'inquadramento di tale responsabilità in quella categoria da sempre definitiva come responsabilità per fatto altrui, visto che, del reato commesso dall'autore della pubblicazione, rispondeva anche il soggetto direttore o redattore responsabile per il solo fatto di rivestire tali qualifiche.

Si trattava, dunque, di una responsabilità oggettiva per fatto altrui che fu messa evidentemente in crisi dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale ed, in particolare, dall'art. 27 il quale introdusse il principio di personalità della responsabilità penale.

Tanto che, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della norma in questione, pur non dichiarandone apertamente l'incostituzionalità, sollecitò espressamente una riformulazione della stessa in senso costituzionalmente orientato<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Cass. pen., sez. V, 18 giugno 2015, n. 44401; Cfr., *ex multis*, Cass. pen., sez. V, 24 giugno 2014 n. 46488; 10 aprile 2013 n. 22887.

<sup>6</sup> Su tale *excursus* storico si veda, CARINGELLA, DELLA VALLE, DE PALMA, *Manuale di Diritto penale, Parte generale*, 1108 ss.

<sup>7</sup> Corte Cost., 15 giugno 1956, n. 3

Il monito della Corte Costituzionale fu recepito dal legislatore con la L. n. 127/1958, con la quale il testo dell'art. 57 c.p. venne modificato nella attuale formulazione.

Ad oggi, infatti, il direttore non è penalmente punibile per la semplice titolarità dell'incarico, ma, a tal fine è necessario che lo stesso abbia tenuto effettivamente una condotta colpevole, identificata nell'aver omesso il controllo necessario ad evitare la commissione di reati a mezzo stampa, quale quello di diffamazione, rispondendo così per fatto proprio e a titolo di colpa.

Descrivendo sinteticamente le connotazioni essenziali della previsione di cui all'art. 57 c.p., si tratta di un'autonoma figura di reato omissivo improprio colposo, che prevede l'applicazione della pena stabilita per il reato eventualmente commesso con la pubblicazione.

Dunque, ad oggi, la responsabilità del direttore del giornale deve essere sempre sorretta dall'elemento soggettivo della colpa, l'evento da esso non voluto, ovvero la commissione di un reato con il mezzo della stampa, venendo in considerazione come effetto della omissione della doverosa attività di controllo del soggetto responsabile.

Non solo. La colpa non potrà ravvisarsi genericamente nella negligenza, imperizia o imprudenza, essendo espressamente individuata dalla legge nella inosservanza di una specifica regola di condotta concretizzantesi nell'omesso controllo sul contenuto dell'articolo necessario ad impedire la commissione dei predetti reati<sup>89</sup>.

Peraltro, già da una prima lettura della norma risulta evidente la diversa fonte di responsabilità per il direttore rispetto a quella del giornalista: quest'ultimo è l'autore della propalazione che lede l'altrui reputazione, mentre il direttore del periodico, sempre che non abbia cooperato con il primo, risponde se non ha esercitato il dovuto controllo in ordine al contenuto dello scritto.

Tanto che, sul punto, la giurisprudenza ha avuto l'occasione di sottolineare che, affinché si abbia il concorso ex art. 110 c.p. nella diffamazione commessa dall'autore dello scritto, è necessario che il direttore del giornale abbia voluto, conoscendone esattamente il contenuto lesivo, la pubblicazione con la consapevolezza, dunque, di aggredire la reputazione altrui. Diversamente ne risponderà ex art. 57 c.p., rispetto al quale l'eventuale diffamazione è da inquadrarsi quale evento dello specifico reato previsto a carico del direttore<sup>10</sup>.

## 5. Contenuti e limiti del dovere di controllo del direttore.

La responsabilità di cui all'art 57 c.p. scaturisce, evidentemente, dalla posizione di preminenza del direttore del giornale<sup>11</sup> che vede, tra le sue competenze specifiche, quella di *“fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico professionali del lavoro redazionale,*

<sup>8</sup> Per un'indagine più approfondita sul contenuto ed i limiti del dovere di controllo incombente sul direttore del giornale vedi par. 5.

<sup>9</sup> PEZZELLA, *La diffamazione. Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nell'epoca delle chat e dei social forum*, cit., 268 ss.

<sup>10</sup> In tal senso, Cass. pen., sez. V, 17 giugno 1990, n. 11494.

<sup>11</sup> In tal senso, per tutti, PEZZELLA, *La diffamazione. Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nell'epoca delle chat e dei social forum*, cit., 257 ss.

*stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata, dei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio*"<sup>12</sup>, dai quali deriva inevitabilmente l'obbligo di controllo ed il potere di censura sul contenuto degli scritti.

Cercando di individuare quali siano i contenuti ed i limiti di tale dovere<sup>13</sup>, anche e soprattutto al fine di comprendere quale sia l'indagine che la Corte di Cassazione ha imposto di effettuare nell'accertamento della responsabilità del direttore nel rispetto dei principi costituzionali in materia, il primo controllo che lo stesso deve attuare concerne l'interesse sociale alla pubblicazione della notizia nonché la continenza espressiva.

Allo stesso modo e con altrettanta attenzione, il direttore della testata giornalistica dovrà controllare i titoli, le locandine e le fotografie eventualmente annesse all'articolo; ciò, anche e soprattutto, a seguito di alcune pronunce nelle quali si è statuito che di tali elementi, qualora gli stessi abbiano di per sé un contenuto offensivo, risponde direttamente lo stesso e non il giornalista<sup>14</sup>.

In sostanza, con riferimento a tali tipologie di controllo, la responsabilità del direttore potrà dirsi esclusa solo nel caso in cui lo stesso abbia fatto tutto quanto in suo potere per prevenire la diffusione delle notizie, imponendo regole e controlli di accuratezza, fedeltà e di imparzialità<sup>15</sup>.

Per quanto rileva in tale sede, discorso a se stante deve essere effettuato circa il controllo inerente la verità della notizia, smentita peraltro nel caso di specie.

In relazione a ciò, è evidente che lo stesso incombe, *in primis*, sul cronista e che, invece, al direttore della testata può richiedersi esclusivamente di vigilare sull'attività espletata in tal senso da quest'ultimo. In sostanza, il dovere del direttore si concretizza nel controllo dell'attività altrui sull'autenticità della notizia e sulla congruità di tale accertamento, verificando l'uso legittimo delle fonti informative<sup>16</sup>.

Sulla base di quanto fino ad ora affermato e grazie anche ai principi statuiti nella sentenza in commento, risulta ormai pacifico come non debba e non possa sussistere una presunzione legale della colpa. Quest'ultima deve, infatti, essere provata in concreto: in sostanza, l'omissione del controllo prescritto ed imposto deve essere rapportata ad un atteggiamento psichico secondo i criteri appena enunciati.

Solo in base ad una regola di giudizio così impostata ed applicata, sarà possibile rispettare quanto statuito all'interno della Carta Costituzionale e quanto espresso dal legislatore con le modifiche intervenute, scongiurando il paventato rischio di nuove e future affermazioni di responsabilità oggettiva per fatto altrui.

<sup>12</sup> V. art. 6 - "Poteri del direttore" - del Contratto nazionale di lavoro giornalistico.

<sup>13</sup> PEZZELLA, *La diffamazione. Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nell'epoca delle chat e dei social forum*, cit., 263 ss.

<sup>14</sup> Cfr., per tutti, Cass. pen., sez. V, 1 agosto 2003, n. 32693.

<sup>15</sup> Cfr., Cass. pen., sez. I, 17 dicembre 2009, n. 48119.

<sup>16</sup> In tal senso, per tutti, SANTANGELO, *La responsabilità del direttore nella diffamazione a mezzo della stampa*, in *GM*, 2001, II, 457 ss.



## 6. Riflessioni conclusive e progetti di riforma.

In realtà, nonostante, sia dal punto di vista legislativo che dal punto di vista giurisprudenziale, diversi ed importanti siano state le innovazioni apportate alla disciplina in questione ed i principi affermati, vi è chi ancora ritiene che la norma continui a configurare a tutt'oggi una ipotesi di responsabilità oggettiva; si ritiene, in sostanza, che l'inciso “*a titolo di colpa*” non abbia introdotto un criterio di imputazione della responsabilità, ma costituisca, invece, una mera clausola di equiparazione sanzionatoria: il fatto è imputato a titolo di responsabilità oggettiva ma punito come se fosse colposo<sup>17</sup>.

Ora, come visto sopra, particolarmente sentita è l'esigenza di attuare un accertamento in concreto, caso per caso, in ordine alla sussistenza della colpa, affermato peraltro anche nella pronuncia in esame.

Una delle problematiche che, tuttavia, permane riguarda il fatto che, nonostante le svariate pronunce avutesi in tal senso<sup>18</sup>, le stesse finiscono per affermare la sussistenza della colpa sulla base dell'accertamento della inosservanza dell'obbligo di controllo da parte del direttore; cosicché, identificando la prova di tale colpa con la prova dell'omissione cosciente e volontaria, finiscono per accedere all'opposta tesi della responsabilità oggettiva.

In sostanza, si tende a ravvisare la colpa nell'inosservanza della specifica regola di condotta che impone al direttore di esercitare sul contenuto del periodico il necessario controllo<sup>19</sup>.

Ed è proprio su tale problematica che la pronuncia in questione sembra apportare una svolta, accogliendo le argomentazioni prospettate dalla difesa dell'imputato – direttore della testata giornalistica nazionale e ritenendo che i Giudici di merito, limitandosi ad effettuare un accertamento come quello appena descritto, abbiano omesso di motivare in ordine all'effettiva e concreta rimproverabilità del mancato impedimento dell'evento del reato secondo le ordinarie regole di valutazione della colpa, desumendone la responsabilità dalla mera pubblicazione dell'articolo diffamatorio.

In chiusura, è interessante sottolineare come il reato di cui all'art. 57 c.p. sia stato tra quelli oggetto di maggior attenzione nell'ambito dei progetti di riforma del reato di diffamazione<sup>20</sup>.

Si può, ad esempio, fare riferimento al “*Progetto Pecorella*” che, mediante una *reductio ad unum*, delle due fattispecie ad oggi previste dagli artt. 57 e 57 bis c.p., prevedeva una responsabilità del direttore e dell'editore esclusivamente residuale, venendo essa in gioco solo qualora l'autore della pubblicazione fosse ignoto o non imputabile.

Riforma questa, a parere dello scrivente, non condivisibile in quanto attribuite ogni e qualsivoglia responsabilità in capo all'autore dell'articolo pubblicato, violando così i

<sup>17</sup> Tali considerazioni, appartengono, in ogni caso, ad una parte del tutto minoritaria della dottrina.

<sup>18</sup> *Ex multis*, Cass. pen., sez V, 13 febbraio 1985, n. 621; Id., sez. V, 4 marzo 1982, 351.

<sup>19</sup> In tal senso, per tutti, cass. pen., S.U., 18 novembre 1958.

<sup>20</sup> PEZZELLA, *La diffamazione. Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nell'epoca delle chat e dei social forum*, cit., 296 ss.



principi fondanti il nostro ordinamento penale in base ai quali è necessario che ciascuno risponda in proprio, in sede penale, di quanto a se addebitabile.

Ciò che invece andrebbe sottoposto a modifica o, meglio, introdotto *ex novo*, è la possibilità per il direttore responsabile di delegare i controlli ad altri soggetti, quali i capi redattori, previamente e stabilmente individuati, anche in considerazione delle modifiche e delle maggiori complessità che ad oggi connotano l'assetto delle imprese che producono informazione giornalistica.

Tale possibilità, infatti, continua ad essere esclusa dalla giurisprudenza maggioritaria<sup>21</sup>, nonostante invece sia indispensabile far coincidere il soggetto penalmente responsabile e quello che è effettivamente in grado di operare un preventivo controllo su quanto debba essere oggetto di pubblicazione, rischiando altrimenti, anche sotto questo profilo, di tornare ad una responsabilità oggettiva per fatto altrui.

MARGHERITA PALA

---

<sup>21</sup> Cfr., per tutti, Cass. pen., sez. V, 24 febbraio 2010, n. 7407.